|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)

(GU n.186 del 9-8-2013)

Vigente al: 10-8-2013

  Capo I   
  
Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione  
del patrimonio culturale italiano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare

disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio

dei beni e delle attivita' culturali, con particolare riferimento

alla necessita' indifferibile di garantire misure immediate di

tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano,

in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di

Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle

attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio

culturale italiano, per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi" e

per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e

della Shoah;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di

emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle

attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare

il settore, ponendo rimedio a condizione di difficolta'

economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e

ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e

attrattivita' nel territorio italiano per l'industria di produzione

cinematografica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di

concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali e le

autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande

progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione

ambientale e la valorizzazione delle aree interessate

dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,

nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,

del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso

turistico-culturale delle residenze borboniche

1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela

dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle

azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione

del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato

dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29

marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di

interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di

cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio

decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del

Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore

generale di progetto". Con successivo decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da

corrispondersi al "direttore generale di progetto" nel rispetto

dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le

funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente

in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario

finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito

del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore

generale di progetto":

a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi

di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro

della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";

b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure

di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi

e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto

Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a

individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare

gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei

relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per

lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla

progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di

impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e

successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per

l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle

sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri

soggetti terzi;

c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica

fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la

documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed

esecuzione dei relativi contratti;

d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del

sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento

delle competenze e del contributo del complesso del personale della

Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di

fruizione e valorizzazione del sito;

e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo

e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione di

competenza della Soprintendenza;

f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il

Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto

interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la

coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso

all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la

politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di

detto Comitato;

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si

provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al

direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di

Pompei. La struttura e' composta da un contingente di personale,

anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti

unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni

statali, appartenente ai profili professionali tecnico e

amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica,

economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il

personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento

economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di

provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura

medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed

accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo

decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore

generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le

dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico.

L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un

incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Nelle

more dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo e

funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio

del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19

dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei

assicurano, in continuita' con l'azione finora svolta, il

proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di

accelerazione gia' assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e

degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e

in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni

rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del "direttore

generale di progetto".

3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto

operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale

per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle

funzioni e delle competenze indicate al comma 1.

4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la

riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal

piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei,

Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di potenziare l'attrattivita'

turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' "Grande Pompei".

L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di

interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte

le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani,

dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli

obiettivi sopra indicati.

5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto

all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La

stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al

comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il

compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del

presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore

generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un

"Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di

gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le

funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed e' composto, anche

eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e

le attivita' culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione

territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente

della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai

legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella

Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun

soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse

all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti

dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14

e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno

della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro

parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque

denominato necessario per la realizzazione degli interventi

approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla

progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi

inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina

organizzativa e contabile dell'Unita', le modalita' di

rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e

risorse umane nel limite massimo di dieci unita', in posizione di

comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del

Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente

mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio

dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico

dell'Unita' medesima, ad esclusione del trattamento economico

fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo.

L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2.

6. L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto,

approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilita'

istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso;

il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del

piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro

condizioni di fattibilita' con riferimento al loro avanzamento

progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le

fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano

prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti

necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai

siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati

e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di

aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di

rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di

territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede altresi'

azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni

liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato

pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali,

associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi

tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del

patrimonio culturale. Il piano puo' prevedere, inoltre, l'utilizzo

dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura".

L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione, ai sensi

dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti

pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di

sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco

"Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata",

promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle

infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo

partecipano, altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di

Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'

organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159.

7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di legale

rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a ricevere donazioni ed

erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli

interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area

archeologica di Pompei.

8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo,

pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli

anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.

9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la

soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e

Stabia";

b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la

soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed

etnoantropologico e per il polo museale delle citta' di Napoli e

della Reggia di Caserta".

10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli

Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la

soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e

la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed

etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli. Per

rafforzare le attivita' di accoglienza del pubblico e di

valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo,

possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle

attivita' e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille

giovani per la cultura".

11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i

beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di

seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta salva

la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione

delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24

giugno 2013, n. 71.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma

11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si

provvede ai sensi dell'articolo 15.

13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito

accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con

la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che

intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando

la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati,

al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo, un piano strategico di

sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze

borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di

valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi

collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di

promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e

sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato

pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali,

associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi

tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del

patrimonio culturale. Il piano puo' prevedere, inoltre, l'utilizzo

dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per

la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura".

All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i Prefetti

delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale

per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al Titolo II del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive

modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di un proficuo

utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita' perseguite

dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale

integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalita' organizzata.

Art. 2

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione

e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per

l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura".

1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario

finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita' di

inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio

culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la

fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e'

autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,

alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si

conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in

attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio,

dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione,

dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche

italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto

centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede

l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la

produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di

immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse

componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel

Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo,

nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le

Regioni, le Universita', gli Istituti culturali e gli altri enti e

istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel

quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla

comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2

del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire

lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a

incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a

promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a sostenere

lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto

tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e

all'attuazione del programma il Ministero puo' avvalersi, mediante

apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui

all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera'

tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o

privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e

organizzative.

2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi della

cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti

medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di

cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla

data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle

discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di

dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione

presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.

3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si

adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi' come

definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e

conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti

dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita'

in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione

digitale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo

15.

Art. 3

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura

al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il

corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura,

nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di

riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.

244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attivita'

culturali", sono soppresse le seguenti parole: "Decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo

110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati

a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in

corso del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo.

2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le

parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al

funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti

o in consegna allo Stato".

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni

di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di

euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro

mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di

previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

Art. 4

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e

degli archivi e per la promozione della recitazione e della

lettura.

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive

modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono

considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la

recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro,

alternativamente:

a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della

scuola o dell'istituto di ricovero;

b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione

culturale e di valorizzazione delle opere stesse."

2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche

finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con

fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima

pubblicazione e dalle modalita' della sua distribuzione o messa a

disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei

mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di

settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto,

libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente,

l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e

la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti

preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le

misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati

della ricerca finanziata con fondi pubblici.

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il

reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano

strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilita' e

non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali

quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito

legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente".

Art. 5

Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi",

per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e

della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.

1. E' autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un

milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la

prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto "Nuovi

Uffizi".

2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un

milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale

contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede

del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla

legge 17 aprile 2003, n. 91.

3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione

per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014, per fare fronte a

interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che

presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito

decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai

sensi dell'articolo 15.

Art. 6

Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di

arte contemporanea

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di

spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30

giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia

del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti

interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle

disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione

e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di

proprieta' dello Stato, non utilizzabili per altre finalita'

istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del

decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere

destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani

e stranieri.

2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi

al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di

manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del

concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni

tra artisti, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri,

a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione

dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari

della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli

associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale

sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente

autorizzata dall'ente gestore.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui al

comma 1 per finalita' artistiche nonche' le modalita' di

sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,

al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla

locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.

4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di

cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con le

modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'.

5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione

di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito

pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse

rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del

proprio debito.

Capo II   
  
Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attivita'  
musicali e dello spettacolo dal vivo

Art. 7

Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e

compositori emergenti

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano,

ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015

e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad

esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di

fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della

legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti

almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito imposta nella

misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di

sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni

fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita' di cui al

comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000

euro nei tre anni d'imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto

esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti

come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese

hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per

cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando

la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito

d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n.

1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo

agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non

devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte

di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle

imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con

riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle

procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di

spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o

videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'

delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di

utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito

dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono

dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti

d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni

2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sono abrogati.

Art. 8

Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese

permanenti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno

2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi

dell'articolo 15.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere

l'autorizzazione alla Commissione europea.

Art. 9

Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la

semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica

allo spettacolo dal vivo e al cinema.

1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°

gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la

liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal

vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza

culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli

indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale

degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,

inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a

fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate. L'articolo 1 della

legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato.

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere

sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.

163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive

modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni

relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di

vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,

nonche' di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di

lavoro, di consulenza o di collaborazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed

organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate

anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere

erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione

dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,

sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge

30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, comma 4, della legge 10

maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la

concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per

l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle

sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono

soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto,

alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto

gestore dei fondi medesimi.

6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e

successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data

di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti

direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del Fondo

unico per lo spettacolo";

b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e

del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005

recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e

intrattenimento";

c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive

modificazioni, recante "Riforma delle attivita' cinematografiche";

d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni,

recante "Revisione dei film";

e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni

fiscali per le attivita' cinematografiche.

7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti

dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere

dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo

spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive

modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative

variazioni di bilancio.

Art. 10

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento

dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei

beni e delle attivita' culturali.

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica

di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle

attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i

teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e

associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,

commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura

della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere

dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni

di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi

dell'articolo 15.

Art. 11

Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni

lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di

eccellenza.

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e

di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle

attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive

modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e

successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che

versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai

debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati

in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due

esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione,

presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di

cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli

equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale

che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi

finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della

fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo

del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi

maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura

sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al

presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche'

gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo

patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi

dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e

amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31

dicembre 2012;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo

2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al

comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono

essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il

rimborso del finanziamento;

e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di

cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a

seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e

ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura

strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di

risanamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la

fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle

condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto

economico;

g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi

aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti

giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico

fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo

nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi

dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari

stabiliti dal piano.

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a

dare dimostrazione della loro attendibilita', della fattibilita' e

appropriatezza delle scelte effettuate, nonche' dell'accordo

raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative

in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono

approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui

al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta

giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il

finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali

integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione

del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del

commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario

straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal

presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai

sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le

eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e

modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di

cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro

adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del Ministro dei beni

e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministro

dell'economia e delle finanze;

b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed

effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli

stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero

dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte

dei conti;

c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al

fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo,

tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento,

dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di

risanamento previsto dai piani approvati;

e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e

provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza

delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a

provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo

svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il

commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle

risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al

comma 1, nonche' la durata dell'incarico.

6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione

pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore

delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a

un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il

commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal

Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,

indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di

copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita' di

erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo,

altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al

versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di

recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi

moratori. L'erogazione delle somme e' subordinata alla

sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma

1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,

si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma

6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione

per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi

ed esigibili degli enti locali".

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per

l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere

anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle

disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,

comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive

modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione

dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti

del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria

unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo

15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a

favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una

situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione

anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina

del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia

e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione

del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore

nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi

maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31

dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente

alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria

del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio

della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che

economico-finanziario, nonche' l'avvio delle procedure per la

riduzione della dotazione organica del personale tecnico e

amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla

lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1,

entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del

piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9,

lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le

anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono

rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni

e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma

9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi

pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la

successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di

previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo.

12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui

all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno

2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della

rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le

fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del

soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano

l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In

caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu' decreti del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni

sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita' e

il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico

dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del

presente decreto nella societa' Ales S.p.A., nell'ambito delle

vacanze di organico e nei limiti delle facolta' assunzionali di tale

societa'.

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato

presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il

termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro

l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio,

sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del

conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale

musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti,

entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei

seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e'

stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel

quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata,

con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente

disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale

di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia

stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai

membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci

privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato

dallo Stato;

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato

dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su

proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo' essere

coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore

amministrativo;

4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati

dall'organo di gestione, rinnovabile per non piu' di due mandati,

nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, con il compito di verificare la

sostenibilita' economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti

adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate

dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione

al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

sull'attivita' di validazione svolta, secondo un prospetto definito

con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo;

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri,

rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni di

presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i

magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero

dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in

proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio

della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di

dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'

statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti

di gestione dell'ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza

dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini

di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con

l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione

dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto

legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai

sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e

successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della

disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista

dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni

lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio

con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in

materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle

fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la

realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione

dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche,

assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione

delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e

possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal

direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi

individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La

conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito

territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al

pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni

idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del

costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli

o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di

materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di

beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova

produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso

le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo

di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le

conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento

economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,

si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il

contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del

contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna

fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da

inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare

chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione

Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica

l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con

gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta

giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende

effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato

alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la

certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a

sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione

non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei

conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla

sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione

riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di

accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione

prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni

regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle

Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai

sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.

228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo,

procedono a rideterminare l'organico necessario all'attivita'

effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo.

La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la

copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi

carattere di certezza e stabilita'. L'articolo 3, comma 6, primo

periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel

senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti

di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che

prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza

della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti

di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi

contratti.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle

fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita

la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna

fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la

competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente e'

ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai

programmi di attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno

precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di

indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e'

ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della

gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e'

ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi.

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono

predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i

parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della

gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei

programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione

del contributo di cui al comma 20.

Capo III   
  
Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei  
beni, delle attivita' culturali

Art. 12

Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di

modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei

privati.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono definite le modalita' di acquisizione delle donazioni

di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai

beni e alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri:

a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere

amministrativo a carico del privato;

b) garanzia della destinazione della liberalita' allo scopo

indicato dal donante;

c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,

mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di

controllo;

d) previsione della possibilita' di effettuare le liberalita'

mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'

interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di

controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della

Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle

indicazioni fornite dalla commissione di studio gia' costituita

presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella

valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni

individuati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 13

Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo

svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e

per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso

il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo

svolgimento delle attivita' di valutazione tecnica previste dalla

normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri

per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni

culturali e paesaggistici, nonche' di altri Comitati

tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con

decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico

della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese

di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a

legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei

limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente

per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi

collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.

Art. 14

Oli lubrificanti e accisa su alcool

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di

consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille

chilogrammi.

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative

sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le

aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono

determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da

fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro

50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30

novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali

correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In

caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad

adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le

predette maggiori entrate.

Art. 15

Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al

Fondo per interventi strutturali di politica economica, e'

incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di

euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5

milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e

4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000

euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015

e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2,

pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a

12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3

milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,

all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,

2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e

90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4

milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7

pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a

3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni

di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8

milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente

articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di

euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5

milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e

4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante

corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale

iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare;

b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per

ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui

all'articolo 11, comma 12;

c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a

decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dall'articolo 14 comma 2;

d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500

per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500

per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo

14, comma 3;

e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante

utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Bray, Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo

D'Alia, Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell'economia e

delle finanze

Carrozza, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Delrio, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |